

PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA

OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria
4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura
7. Effetti ai fini penali

QUESITO:

Negli anni 80 una persona fisica trasferisce all'estero (Svizzera) fondi non dichiarati per circa (cinque miliardi e ottocento milioni di lire) 3 milioni di euro.

Non ha mai dichiarato tali somme nel quadro Unico RW e non ha mai dichiarato i redditi da risparmio e da interessi maturati su tali somme.

Si chiede quindi:

- Le somme in conto capitale trasferite all'estero negli anni 80 non devono essere dichiarate in quanto il periodo è prescritto?
- Per quali anni deve presentare la voluntary disclosure per i redditi determinati con il sistema analitico/forfettario?
- Se trattenuta dalla Banca svizzera, può detrarre l'Euroritenuta dalle somme dovute con la voluntary disclosure per redditi dichiarati analiticamente/forfettariamente?
- La voluntary disclosure è causa di non punibilità anche dei reati previsti dalla normativa antiriciclaggio?
- Come si deve comportare il contribuente per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013 e 2014 per quanto riguarda sia il quadro RW che i redditi diversi?

SOLUZIONE PROPOSTA:

Le somme trasferite all'estero e lì detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e di dichiarazione dei redditi in Italia, comportano la possibilità di presentare la VD per gli anni ancora accertabili e quindi, se le somme sono sempre state detenute in Svizzera e i redditi prodotti all'estero e non dichiarati non hanno comportato la commissione di reati tributari oppure, qualora abbiano comportato la commissione di reati tributari, quando entrerà in vigore il decreto legislativo sulla certezza del diritto, possono essere regolarizzati gli anni dal 2009 al 2013 per le violazioni del quadro RW e dal 2010 al 2013 per i redditi.

Premesso che il sistema di determinazione forfettario dei redditi finanziari si può applicare alle condizioni indicate nell'art. 5-quinquies, comma 8, D.L. 167/1990, come illustrate nel punto 1.2.2. della Circ. 10/2015, non vi è differenza in ordine agli anni regolarizzabili con la VD a seconda del sistema di determinazione dei redditi analitico o forfettario.

Si ritiene che l'euroritenuta applicata dalle banche Svizzere non possa essere scomputata dalle imposte dovute in Italia (v. risposte Como 26 Quesiti presentati DRE 19 giugno 2015).

La VD comporta la non punibilità dei "reati di *riciclaggio* (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma" (Circ. 10/2015, punto 7).

La violazioni compiute nella dichiarazione dei redditi 2013 possono essere comprese nella VD. In alternativa è possibile avvalersi del ravvedimento operoso qualora la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2013 sia stata presentata.

La dichiarazione dei redditi 2014, i cui termini di presentazione sono pendenti, deve includere la compilazione del quadro RW e la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero.

RISPOSTA Direzione regionale

Sulla base di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione proposta.

In merito all'ambito temporale si aggiunge quanto segue:

Ai sensi dell'art. 2, comma4, del D.Lgs. 218/2015, ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinques, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine di accertamento.